

TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Decreto 28 agosto 2017

Il giudice per le indagini preliminari Sergio Compagnucci,

letti gli atti del presente procedimento penale nei confronti di:

- R.M.; in ordine al reato di cui all'art. 187, decreto legislativo 285 del 1992;

- L.O.; in ordine al reato di cui all'art. 589 bis c.p.;

vista la richiesta di archiviazione del Pm;

OSSERVA

La domanda di archiviazione va accolta, sebbene in parte per motivi diversi da quelli indicati dal Pm.

1. La notizia di reato nei confronti dell'indagato L. O..

Il procedimento ha per oggetto l'incidente stradale verificatosi il 25.3.2016, verso le ore 10:30, lungo la strada statale 223, alla chilometrica 38+098. R. M., alla guida dell'autovettura Bmw 316 D, mentre procedeva verso Siena, nell'immettersi in una curva volgente a destra, ha invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi con l'autovettura Fiat 500, condotta da L. O., che procedeva in direzione contraria. A seguito dell'urto è deceduta I. A., di nazionalità thailandese, trasportata sul mezzo condotto da L. O.

L'indagine tecnica compiuta dall'ing. S. M., c.t. del PM, ha consentito di accertare che la causa esclusiva del sinistro stradale è da ricondurre al comportamento di guida di R. M., per aver perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia opposta. Quanto invece alla condotta di guida del conducente dell'autovettura su cui viaggiava la vittima, se è vero che i medesimi accertamenti hanno dimostrato che la Fiat 500 viaggiava, al momento dell'urto, alla velocità di 43/50 km/h, superiore al limite di 40 km/h, è anche vero che si tratta di una violazione davvero marginale che, in base a quanto sostenuto anche dallo stesso c.t., non ha potuto incidere in alcun modo sull'evento letale.

Per tale ragione, appare infondata la notizia di reato iscritta a carico di L. O., non essendo ravvisabili a suo carico profili di colpa in relazione causale con la morte della persona trasportata sull'autovettura da lui condotta.

2. La notizia di reato a carico di R. M..

L'altro indagato è stato invece originariamente iscritto nel registro delle notizie di reato in ordine sia al delitto di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., sia alla contravvenzione di cui all'art. 187 n.c.d.s., sul presupposto dell'ammissibilità di un concorso tra i due reati. Nel presente procedimento, tuttavia, a seguito di stralcio, si discute unicamente della notizia di reato riguardante la contravvenzione suddetta.

Ciò premesso, secondo il Pm non vi sarebbero elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ciò perché, sebbene le analisi di laboratorio abbiano dimostrato l'assunzione, da parte dell'indagato, di sostanze psicotrope, non vi sarebbe la prova che lo stesso versasse in stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dai primi soccorritori, i quali hanno riferito che l'indagato, nell'immediatezza del sinistro, era apparso vigile e ben orientato.

Si ritiene, tuttavia, che l'assunto del Pm non possa essere condiviso, poiché poggia su una lettura degli elementi di prova in base a un criterio di giudizio non utilizzabile in questa sede, bensì unicamente in quella processuale. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la regola che l'art. 125 disp. att. c.p.p. detta per il pubblico ministero, quando deve decidere se iniziare o meno un'azione penale, consiste in una valutazione degli elementi acquisiti non più nella chiave dell'esito finale del processo (come già previsto nel testo dell'art. 115 del progetto preliminare), bensì nella chiave della loro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio nel senso, cioè, che la valutazione degli elementi di prova acquisiti durante le indagini preliminari diventa funzionale non alla condanna bensì alla sostenibilità dell'accusa.

Così come formulata, la norma è, in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale a dire che, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato, è, sul piano processuale, infondata. L'impossibilità di sostenere la prospettazione accusatoria deve essere quindi chiara e non equivoca, coerentemente all'univocità dell'infondatezza ("manifesta") che connota la formula usata nell'art. 2, direttiva 50, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cfr, Corte Cost., sent. n. 88 del 1991).

Ciò precisato, nel nostro caso, a fronte di elementi obiettivi di conferma dell'ipotesi accusatoria rappresentati dagli esiti degli esami di laboratorio effettuati sull'indagato, vi sarebbero elementi indiziari contrari non dotati tuttavia di altrettanta obiettività, trattandosi in realtà di dichiarazioni di terzi sulle condizioni psico-fisiche dell'indagato, implicanti per definizione una valutazione di natura soggettiva. Il complessivo quadro, di conseguenza, potrebbe forse condurre all'assoluzione in sede processuale, secondo la regola di giudizio dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ma non è tale da escludere, in questa sede, la sua idoneità a sostenere l'accusa in giudizio.

L'archiviazione dev'essere, invero, disposta perché, una volta iscritto l'indagato in ordine al delitto di omicidio stradale, aggravato ai sensi dell'art. 589 bis, comma 2, c.p., a carico dello stesso non avrebbe dovuto essere iscritta anche la contravvenzione di cui all'art. 187 d.lgv. cit., restando questa assorbita nel primo delitto.

Il PM ha evidentemente operato in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alla disciplina previgente, ammette(va) il concorso tra i reati di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme al codice stradale, e di guida in stato di ubriachezza (o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti), senza tuttavia confrontarsi con la questione della sostenibilità di tale conclusione anche dopo l'introduzione del reato di omicidio stradale.

È noto, infatti, che prima della novella normativa del 2016 l'orientamento consolidato della Cassazione era per la configurabilità del concorso tra la contravvenzione di cui all'art. 186 (o 187) nuovo codice della strada e il delitto di omicidio colposo, aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 3, c.p. (fatto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).

Tra i principali argomenti a sostegno di tale posizione, vi era, secondo la suprema Corte, quello letterale, stante la non perfetta sovrapposibilità dell'ambito applicativo delle rispettive incriminazioni, che non consentiva conseguentemente di invocare la disciplina

del reato complesso. In particolare, osservava la Corte che le fattispecie disciplinate dal codice penale trovavano applicazione nei riguardi anche di quei soggetti che, pur non essendo alla guida di un veicolo, erano comunque tenuti al rispetto delle norme del codice stradale, mentre le contravvenzioni interessate si riferivano esclusivamente al conducente di un veicolo. Si pensi, ad esempio, al caso del pedone che, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, senza rispettare il segnale rosso al semaforo, iniziasse l'attraversamento di una strada provocando la caduta di un motociclista e il suo decesso: in un caso del genere, secondo la disciplina previgente, il pedone era incriminabile ai sensi dell'art. 589, comma 3, n. 2, c.p., mentre lo stesso fatto non rilevava ai sensi dell'art. 187 n.c.s.d., a dimostrazione della non coincidenza degli ambiti applicativi delle rispettive incriminazioni e dunque della impossibilità di ravvisare, in ordine a esse, la figura del reato complesso.

Ebbene, una considerazione di questo tipo non è oggi più sostenibile, dopo l'introduzione del reato di omicidio stradale. Il nuovo art. 589 bis, infatti, dopo aver disciplinato al primo comma la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (norma quindi applicabile anche a chi non si trovi alla guida di un veicolo), passa a disciplinare nei commi successivi varie ipotesi aggravate in relazione alle specifiche norme cautelari violate. In particolare, ai fini che qui interessano, nel comma due prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto-agente di tale ipotesi aggravata, pertanto, è oggi unicamente il conducente del veicolo a motore e non più, come in passato, chiunque fosse tenuto al rispetto del norme sulla circolazione stradale. Ciò ha comportato un significativo avvicinamento degli ambiti applicativi delle rispettive disposizioni incriminatrici, tanto che in dottrina si è subito parlato di sovrapposibilità tra le stesse: il fatto rilevante ai sensi dell'art. 589 bis, comma 2, c.p. è sempre idoneo a integrare anche la contravvenzione di cui all'art. 186, lett. c) o 187 n.c.d.s. Ciò consente oggi, a differenza del passato, di sostenere che la condotta di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti rappresenta un elemento circostanziale del nuovo reato di omicidio stradale, con conseguente possibilità di ravvisare un'ipotesi di reato complesso, ai sensi dell'art. 84 c.p.

Tale conclusione sembrerebbe trovare conferma nelle considerazioni formulate dalla suprema Corte nella pronuncia n. 2403 del 2016. Se è vero che in quel caso la Corte, dovendo fare applicazione *ratione temporis* della disciplina previgente, ha ribadito il proprio orientamento sulla configurabilità del concorso dei reati, è altrettanto vero che la stessa, nella motivazione, ha fatto esplicito riferimento alle nuove figure delittuose introdotte nel 2016, osservando testualmente che "lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l'esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell'art. 589 bis c.p. successivi al primo, quanto per la più evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada".

Si ritiene, pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, che tra il delitto di omicidio stradale, aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 589 bis c.p., e la contravvenzione di cui all'art. 187 n.c.d.s., oggetto del presente procedimento, non possa essere ravvisato il concorso di reati, dato che il fatto oggetto di quest'ultima disposizione incriminatrice è già sanzionato, a titolo di circostanza aggravante, dall'altra norma incriminatrice più grave.

p.q.m.

dispone l'archiviazione del presente procedimento nei confronti di R. M. in ordine al reato di cui all'art. 187, decreto legislativo 285 del 1992, e di L. O. in ordine al reato di cui all'art. 589 bis c.p.

Grosseto, 28 agosto 2017.

Il GIUDICE
Sergio Compagnucci

